INL, nota 469/2020 – le novità del DL semplificazioni

28 Luglio 2020

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con l'allegata nota n. 469 del 21 luglio scorso, nel far riserva di fornire chiarimenti su ulteriori e specifiche previsioni, ha fornito indicazioni in merito alle disposizioni contenute nel D.L. n. 76/2020, c.d. "decreto semplificazioni", entrate in vigore il 17 luglio u.s., che introducono alcune modifiche alla L. n. 241/1990 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".*

Le modifiche introdotte dall'art. 12 del suddetto decreto riguardano in particolare le seguenti disposizioni della L. n. 241/1990:

- art. 2: conclusione dei procedimenti amministrativi;
- art. 10 bis: comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- art. 16: attività consultiva;
- 17 bis: effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;
- art. 18: autocertificazione:
- l'art. 21 octies: annullabilità del provvedimento.

In merito alla modifica introdotta all'art. 18 della L. n. 241/90 dall'art. 12, comma 1, lett. h), punto 2, è stato comunicato che dopo il comma 3, è inserito il seguente: *"3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.".*

Su tale previsione, già presente nel DL rilancio, ma legata esclusivamente al periodo di emergenza Covid-19 (fino al 31 dicembre 2020), non sono stati forniti, da parte dell'INL, maggiori chiarimenti. Occorrerà attendere eventuali ulteriori indicazioni per comprenderne meglio gli ambiti di applicazione e gli eventuali effetti ai fini del

Durc.

41163-Nota Inl n.469-2020.pdfApri